

**Determinazione del Dirigente  
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 29 – 21197/2012

**OGGETTO: Progetto:** *Impianto di recupero rifiuti non pericolosi*  
**Comune:** *Pralormo (TO)*  
**Proponente:** *Industria Laterizi San Grato s.r.l.*  
**Procedura:** *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*  
**Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale**

**Il Dirigente del Servizio  
Valutazione Impatto Ambientale**

**Premesso che:**

- in data 09/03/2012, la Società Industria Laterizi San Grato s.r.l. (di seguito denominata proponente) con sede legale in Pralormo (TO), Via Carmagnola n. 50, Partita IVA 00488140013 ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Impianto di recupero rifiuti non pericolosi*", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
  - ✓ n. 32 ter "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 22/03/2012 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 18/04/2012 si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7-Torino;
- in data 17/05/2012 il proponente ha trasmesso una nota di precisazioni riguardante le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto;

**Rilevato che:**

**Localizzazione e Stato di fatto**

- l'area oggetto dell'intervento (Foglio n. 24 particella n.85) si trova nel comune di Pralormo lungo la strada provinciale per Carmagnola (SP n. 134) in un'area caratterizzata da ampie zone agricole;
- nel sito (superficie totale di circa 47.845 mq di cui 8.335 coperti) il proponente svolge dal 1961 attività di produzione di laterizi ed attualmente è autorizzata all'esercizio con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione del Direttore dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria n.50-745618/2007 del 04/07/2007 e s.m.i.; (codice IPPC 3.5 "Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 mc e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/mc");

**Proposta progettuale**

- in un'area di circa 6.700 mq nell'ambito della superficie aziendale è intenzione del proponente avviare attività di recupero di rifiuti non pericolosi parte dei quali da riutilizzare all'interno del ciclo aziendale per la produzione di laterizi;
- sono previste due linee preposte a lavorare le seguenti tipologie (rettificate con nota del 17/05/2012) di rifiuti di cui al DM 05/02/1998 e s.m.i.:
  - ✓ tipologie destinate ad essere utilizzate all'interno del ciclo produttivo
    - 7.3. Tipologia: sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti (500 t/anno);
    - 7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo (2.000 t/anno);
  - ✓ tipologie destinate alla lavorazione e cessione a terzi anche come materia prima seconda (materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto);
    - 7.1. Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto (100.000 t/anno);
    - 7.6. Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo (5.000 t/anno);
    - 7.17. Tipologia: rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare (2.000 t/anno);
- con nota del 17/05/2012 sono state stralciate dal progetto le tipologie 2.1, 7.5 e 7.8;
- sono previste lavorazioni di riduzione volumetrica mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate e, limitatamente per le tipologie 7.3 e 7.31bis, un'ulteriore lavorazione tramite molazza e laminatoio prima del riutilizzo in fornace;

**Considerato che:**

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 319849 del 19/04/2012 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche;
- nota prot. n. 0308505 del 16/04/2012 del Servizio Grandi Infrastrutture Viabilità;
- nota prot. n. 077118 del 07/05/2012 del Servizio Esercizio Viabilità;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

### **1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:**

- in data 30/12/2011 è stata presentata dal proponente istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale attualmente in essere; il procedimento di rinnovo è stato interrotto sino alla conclusione del procedimento di verifica di VIA;
- la nuova attività di gestione rifiuti va considerata, sulla base della definizione di impianto di cui all' Art. 5 Comma 1 lettera i-quater) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. *“impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato VIII e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento”* tecnicamente connessa all'attività IPPC esistente;
- ai sensi dell' Art. 29-quater comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. *“Le autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali. In particolare le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V”* la nuova attività (iscrizione in seconda classe al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/198 e s.m.i.) sarà sostituita dall'AIA che ricomprenderà tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio dell'impianto;
- l'istanza di rinnovo andrà integrata, sulla base del progetto presentato, con la documentazione prevista dalla modulistica in uso scaricabile al seguente indirizzo web: <http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/modulistica/ippc/index>;
- ai fini dell'esercizio dell'attività è indispensabile che venga approvato il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, sempre all'interno della procedura di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- ai sensi dell'art. 5 del *“Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)”*, sono presupposti indispensabili all'esercizio dell'attività la costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, che siano state ultimate e siano agibili;

### **2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:**

#### **Vincoli**

- l'area oggetto dell'intervento non è gravata da alcun vincolo territoriale ed ambientale:

#### **Pianificazione Comunale**

- l'area è compresa nell'area Produttiva PE.3 del PRGC vigente del Comune di Pralormo;
- al fine dell'esercizio dell'impianto dovrà essere prodotto certificato di compatibilità urbanistica rilasciato da parte del Comune di Pralormo;

### **3. dal punto di vista progettuale e tecnico:**

- per la tipologia di 7.17, stante le operazioni di recupero previste, non è ammissibile la *“cessazione dalla qualifica di rifiuto”*, ne consegue che tali tipologie, mantengono lo status di rifiuti anche dopo il trattamento, e conseguentemente le operazioni che si intende effettuare sono da codificarsi come R13 (messa in riserva) e non R5 (Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche) come erroneamente indicato;

- qualora il proponente intendesse comunque procedere ai fini di ottenere la qualifica di MPS, può valutare se richiedere un'autorizzazione in procedura ordinaria dimostrando tecnicamente che effettivamente si riesce a produrre materia prima seconda;
- per le tipologie 7.1 e 7.6 è stata correttamente individuata la possibilità di effettuare l'operazione di recupero R5 ma occorre che vengano esattamente individuate le operazioni indicate dal DM 05/02/1998 e s.m.i.;
- per le tipologie 7.3. e 7.31-bis) il riutilizzo nel ciclo produttivo aziendale è previsto dal DM 05/02/1998 e s.m.i.; si precisa però che tali tipologie di materiali mantengono la qualifica di rifiuto anche dopo i trattamenti meccanici previsti in quanto è solo il riutilizzo in fornace che viene codificato come operazione di recupero R5;
- nel caso sopra riportato, la fornace diventerebbe *impianto di trattamento rifiuti* implicando pertanto la necessità di sottostare ai criteri previsti dalla normativa di settore, in particolare per quanto riguarda il discorso emissioni in atmosfera per cui sono previsti specifici parametri e conseguenti limiti, in applicazione dei disposti dell'Allegato 1 Suballegato 2 del DM 05/02/1998 e s.m.i. "*Valori limite e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero dai rifiuti non pericolosi*". Inoltre l'impianto stesso dovrebbe diventare oggetto di comunicazione; in tale ottica occorrerà precisare i controlli da effettuare in ingresso per verificare che il rifiuto sia idoneo, dal punto di vista del processo, ad essere utilizzato per la produzione di laterizi ;
- la fornace può accettare comunque terre e rocce da scavo, siano esse rifiuto o sottoprodotto, purchè non superino i valori di Colonna B (limiti per siti industriali e commerciali) della Tabella 1 dell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sulla base di quanto indicato nella Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2010, n. 24-13302 "*Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*"; andrà dunque indicato il sistema di controlli che si intende mettere in atto al fine di verificare il rispetto di tale previsione nonché le condizioni gestionali da attuare al fine di poter gestire in impianto "terre e rocce da scavo" con due regimi normativi;
- il progetto preliminare risulta inoltre carente per quanto riguarda alcuni aspetti gestionali, in seguito evidenziati, che dovranno essere chiariti nei successivi iter autorizzativi;

#### **4. dal punto di vista ambientale:**

##### ***Gestione acque meteoriche e reflui***

- dall'impianto non si originano "acque reflue industriali";
- per le aree in cui vengono gestiti rifiuti, come intervento minimo è da prevedere la realizzazione di una pavimentazione in stabilizzato rullato di granulometria assortita e di altezza tale da garantire la resistenza alle sollecitazioni dei mezzi d'opera e di evitare fenomeni di ristagni di acque meteoriche e di rotture della pavimentazione stessa e di una rete di raccolta delle acque meteoriche (costituita anche solo da canaline di raccolta realizzate in terra battuta);
- si ritiene opportuno, al fine dell'aggiornamento del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche presentato in data 14/12/2011:
  - dimensionare il sistema di trattamento delle acque meteoriche, facendo riferimento alla precipitazione di massima intensità nel breve periodo, con indicazione della presenza di by-pass per le acque di seconda pioggia o trattamento in continuo delle acque della precipitazione;
  - considerare, nel calcolo del dimensionamento del sistema di trattamento delle acque meteoriche, la necessità di non creare impaludamenti, ristagni superficiali e la sufficiente sedimentazione finalizzata ad evitare l'intasamento del sistema di dispersione previsto a valle della stessa; a tale

fine vanno valutate le caratteristiche del recettore finale in rapporto alle portate massime previste;

- la gestione delle acque meteoriche delle aree in cui verranno gestiti rifiuti (superfici scolanti) venga rappresentata in un elaborato congiuntamente a tutto il sistema previsto per tutte le altre aree, in modo che sia evidente se sia o meno prevista una gestione separata delle acque rispetto alle altre aree;
- qualora si opti per l'immissione nei primi strati del sottosuolo mediante pozzetti disperdenti o trincee drenanti, occorrono valutazioni precise in merito alla soggiacenza della falda superficiale ed i sistemi di dispersione andranno debitamente dimensionati; si ricorda infatti che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., è vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- indicare in planimetria anche l'ubicazione del pozzo di prelievo e comunicare se sono cambiate le condizioni di utilizzo rispetto alla condizione autorizzata;
- andranno fornite indicazioni in merito al recettore dei reflui domestici e prodotta una planimetria riportante l'esatto punto di immissione dello scarico;
- in sede di AIA verranno inseriti i limiti da rispettare per tale scarico e il relativo piano di monitoraggio e controllo;
- si rammenta che nel caso d'immissione di acque meteoriche e/o scarico di reflui domestici in acque superficiali, deve essere acquisito il nulla osta in linea idraulica da parte dell'ente gestore del corpo idrico; tale nulla osta è necessario ai fini dell'approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio;

### **Rumore**

- è stata presentata una relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 dalla quale non sono emerse particolari criticità in merito;
- si ritiene comunque che dovrà essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

### **Emissioni in atmosfera**

- l'utilizzo di rifiuti in fornace impone adempimenti più gravosi di quelli imposti nel caso in cui si utilizzi solo materia prima, principalmente sul controllo delle emissioni in atmosfera (es: un maggior numero di parametri da controllare alcuni dei quali monitorati in continuo);
- il quadro emissioni dovrà dunque essere rideterminato sulla base della percentuale di rifiuto in ingresso così come indicato al suballegato 2 dell'allegato 1 del DM 05/02/1998 e s.m.i. "*Valori limite e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero dai rifiuti non pericolosi*";
- in sede di AIA verranno inseriti i limiti da rispettare per tali emissioni e il relativo piano di monitoraggio e controllo;

### **Viabilità**

- si riporta quanto indicato nella nota prot. n. 0308505 del 16/04/2012 del Servizio Grandi Infrastrutture Viabilità della Provincia di Torino: "*il presente Servizio, presa visione del progetto presentato, prende atto della volontà della Ditta proponente di normare l'accesso alla strada*



*provinciale con un'area di fermata obbligatoria (stop), ubicata nella zona limitrofa alla carreggiata e di proprietà del lotto interessato; suggeriamo quindi di prendere contatti con il Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino, ufficio concessioni, per presentare progetto dettagliato ed ottenere le dovute autorizzazioni”;*

- si riporta quanto indicato nella nota prot. n. 361131 del 07/5/2012 del Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino:”si segnala che in data 29/03/2007 con nota prot. n. 364358 – pratica 077118 – è stata rilasciata da parte del autorizzazione ad oggetto “autorizzazione per la modifica migliorativa di n. 4 accessi esistenti e realizzazione di recinzione, fuori proprietà provinciale, dal Km 7+455 al Km 7+899, con accessi: 1) dal Km 7+540 al Km 7+545; 2) dal Km 7+688 al Km 7+696; 3) dal Km 7+812 al Km 7+821 (da utilizzare solo per l’entrata degli automezzi); 4) dal Km 7+879 al Km 7+888 (da utilizzare solo per l’uscita degli automezzi) solo sul lato sinistro, nel Comune di Pralormo” alla quale si rimanda integralmente per la regolamentazione degli accessi. Si coglie l’occasione per sollecitare la realizzazione della recinzione tra i due accessi citati, previa presentazione di una nuova istanza con nuovi elaborati tecnici”;

#### **Ritenuto che:**

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l’intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell’area in esame;
- sono tuttavia necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell’impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell’ambito dei successivi iter autorizzativi;
- le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell’intervento;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell’art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

**Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell’ambito dei successivi iter autorizzativi:**

#### **Autorizzazione Integrata Ambientale**

- sarà necessario, sulla base del progetto presentato, integrare l’istanza di rinnovo dell’AIA con la documentazione prevista dalla modulistica in uso e scaricabile al seguente indirizzo web: <http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/modulistica/ippc/index>;
- l’AIA ricomprenderà tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio dell’impianto e nel procedimento di rinnovo verranno valutati tutti gli aspetti ambientali di seguito specificati:

##### **▪ Gestione Rifiuti**

- relativamente alle tipologie 7.3 e 7.31 bis andranno specificati i controlli da effettuare in ingresso per verificare che il materiale sia idoneo, dal punto di vista del processo, ad essere utilizzata per la produzione di laterizi;
- in considerazione del fatto che la fornace può accettare comunque terre e rocce da scavo, siano esse rifiuto o sottoprodotto, purchè non superino i valori di Colonna B (limiti per siti industriali e commerciali) della Tabella 1 dell’allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sulla base di quanto indicato nella Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2010, n. 24-13302 “Linee

*guida per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*"; andrà indicato il sistema di controlli che si intende mettere in atto al fine di verificare il rispetto di tale previsione nonché le condizioni gestionali da attuare al fine di poter gestire in impianto "terre e rocce da scavo" con due regimi normativi;

- sulla base di quanto previsto dalle norme tecniche generali per gli impianti di recupero di cui al D.M. 5/02/1998 e s.m.i., al fine di verificare se l'impianto è provvisto di dotazioni minime quali:
  - idonea recinzione;
  - adeguata pavimentazione;
  - adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;

al fine dell'esercizio degli impianti così come richiesto, si chiede di fornire planimetria e sezione dell'impianto in scala 1:500 o maggiore con indicazione delle varie destinazioni d'uso, su cui risultino i cumuli riconducibili alle diverse fasi della gestione del rifiuto in esame (ingresso, fase post trattamento in attesa di verifica analitica, materie prime seconde, rifiuto destinato ad operazioni di recupero), delle attrezzature e dei macchinari, nonché relativa documentazione fotografica;

- fornire le caratteristiche prestazionali della pavimentazione;
- occorre fornire i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti presso il sito con evidenza della modellistica adottata (solido geometrico scelto, angolo di attrito interno che non dovrà essere superiore ai 35°), considerata l'area destinata a tale scopo e valutati: l'ingombro dei macchinari per il trattamento, delle aree di passaggio dei mezzi, l'area di stoccaggio dei rifiuti in uscita dalla fase di triturazione/vagliatura (ove prevista) ed in attesa della certificazione analitica. Essa dovrà essere sufficiente a stoccare la quantità di rifiuti movimentati annualmente in caso di esecuzione del test di cessione una volta l'anno;
- occorre che vengano fornite precisazioni su quali siano le procedure gestionali per l'esecuzione del test di cessione, quando dovuto, al fine di un successivo conferimento di partite di materiale rispondente alle specifiche di legge;
- occorre che vengano ricomilate le schede riassuntive dei rifiuti comunicati riportando per ciascuna tipologia i codici CER corretti, la quantità massima stoccabile e la quantità ritirata annualmente espressa in tonnellate, tenendo conto della quantità massima recuperabile come da allegato al D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e di rivedere pertanto per tutte le tipologie le schede relative alla messa in riserva e al recupero di materia, laddove previsto
- per la tipologia 7.1, in relazione alla dichiarazione di effettuare operazioni di recupero di cui alla codifica R5, considerato che la materia prima secondaria dovrà avere caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 5205 del 15/7/2005, è necessario che la Società specifichi quali siano le caratteristiche dell'impianto di frantumazione utilizzato al fine di poter rispettare quanto previsto nell'allegato menzionato. Tale precisazione va puntualmente riferita al raggiungimento dei criteri fissati dalla circolare, prevedendo modalità specifiche ai fini del raggiungimento delle percentuali massime previste di materiali estranei nonché delle concentrazioni riferite alle diverse frazioni granulometriche. A tal fine occorre che produca gli esiti di una prova eseguita su un campione rappresentativo;
- per tutte le tipologie comunicate in riferimento alle operazioni di recupero, relazionare esattamente quali operazioni di recupero vengano effettivamente svolte, tenendo conto delle possibili attività di recupero previste dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. per ogni singola tipologia e delle caratteristiche e dotazioni dell'impianto; al proposito si sottolinea che, per quanto riguarda la tipologie di rifiuto di cui ai punti 7.17 del D.M. sopra richiamato, dalle operazioni di frantumazione e vagliatura non si genera una materia prima seconda, a meno di acquisire un'autorizzazione in via ordinaria ex art. 208 del D. lgs. 152/2006.

▪ **Piano Gestione Acque Meteoriche**

- dimensionare il sistema di trattamento delle acque meteoriche, facendo riferimento alla precipitazione di massima intensità nel breve periodo, con indicazione della presenza di by-pass per le acque di seconda pioggia o trattamento in continuo delle acque della precipitazione;
- considerare, nel calcolo del dimensionamento del sistema di trattamento delle acque meteoriche, la necessità di non creare impaludamenti, ristagni superficiali e la sufficiente sedimentazione finalizzata ad evitare l'intasamento del sistema di dispersione previsto a valle della stessa; a tale fine vanno valutate le caratteristiche del recettore finale in rapporto alle portate massime previste;
- qualora si opti per l'immissione nei primi strati del sottosuolo mediante pozzetti disperdenti o trincee drenanti, occorrono valutazioni precise in merito alla soggiacenza della falda superficiale ed i sistemi di dispersione andranno debitamente dimensionati;
- la gestione delle acque meteoriche delle aree in cui verranno gestiti rifiuti (superfici scolanti) venga rappresentata in un elaborato congiuntamente a tutto il sistema previsto per tutte le altre aree, in modo che sia evidente se sia o meno prevista una gestione separata delle acque rispetto alle altre aree;
- indicare in planimetria anche l'ubicazione del pozzo di prelievo e comunicare se sono cambiate le condizioni di utilizzo rispetto alla condizione autorizzata;

▪ **Emissioni in atmosfera**

- il quadro emissioni dovrà dunque essere rideterminato sulla base della percentuale di rifiuto in ingresso così come indicato al suballegato 2 dell'allegato 1 del DM 05/02/1998 e s.m.i. "*Valori limite e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero dai rifiuti non pericolosi*";

**Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera**

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- si dovranno prevedere periodiche bagnature delle aree di cantiere non pavimentate e degli stoccaggi di materiali inerti polverulenti per evitare il sollevamento di polveri;
- stante a quanto indicato nella nota prot. n. 361131 del 07/5/2012 del Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino, si sollecita la realizzazione della recinzione tra i due accessi citati nella nota, previa presentazione di una nuova istanza al Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino - ufficio concessioni con nuovi elaborati tecnici ed ottenere le dovute autorizzazioni;
- le ulteriori prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

**Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio**

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni finora condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

**Adempimenti**



- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

**Visti:**

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;
- 

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di *“Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi”* presentato dalla Società Industria Laterizi San Grato s.r.l. (di seguito denominata proponente) con sede legale in Pralormo (TO), Via Carmagnola n. 50, Partita IVA 00488140013, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 30/05/2012

**La Dirigente del Servizio**  
*dott.ssa Paola Molina*  
(f.to in originale)